

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERAMO**

Il Giudice, dott. Alessandro Chiauzzi a scioglimento della riserva che precede;

letti gli atti e le deduzioni delle parti;

considerato che:

- in primo luogo va osservato che gli opposenti, opponendosi al decreto ingiuntivo, non contestavano i titoli sui quali si fondava la pretesa creditoria della banca, ma svolgevano una serie di motivi di opposizione aventi ad oggetto l'invalidità delle garanzie prestate e l'invalidità di alcune clausole dei contratti, rispetto ai quali gli opposenti si erano costituiti garanti; **innanzitutto gli opposenti lamentavano che le garanzie fideiussorie erano state redatte conformemente allo schema contrattuale che, con provvedimento del 2 maggio 2005, la Banca d'Italia aveva dichiarato frutto di un'intesa anticoncorrenziale tra istituti di credito**; sul punto va osservato in primo luogo che le clausole contenute nelle garanzie sottoscritte dagli odierni opposenti sono differenti da quelle contenute nello schema contrattuale dichiarato frutto di intesa anticoncorrenziale dalla Banca d'Italia;

- in secondo luogo giova rammentare che in ogni caso, **affinché possa essere fatta valere l'illiceità dello schema contrattuale nel singolo caso concreto, incombe su chi ne lamenti l'illiceità l'onere di dimostrare che il proprio contraente era partecipe dell'intesa anticoncorrenziale, potendosi soltanto in quel caso far discendere a cascata l'illiceità dall'intesa anticoncorrenziale al contratto predisposto in attuazione di quella; per il resto le garanzie prestate dagli opposenti, pur qualificate come fideiussioni**, devono essere in realtà qualificate come veri e propri contratti autonomi di garanzia, con i quali le parti intendevano non semplicemente creare una garanzia fideiussoria a prima richiesta ma un'obbligazione autonoma del garante del tutto svincolata dalle obbligazioni assunte dal debitore; dalla qualificazione delle garanzie di cui si tratta in termini di autonomia deriva che l'unica eccezione che avrebbero potuto proporre i garanti è la cosiddetta *exceptio doli generalis*, che ha ad oggetto la condotta abusiva o fraudolenta di chi, avvalendosi di un diritto di cui chiede la tutela giudiziale, tace, nella prospettazione della fattispecie controversa, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto fatto valere e aventi forza modificativa o estintiva ovvero esercita il diritto per assicurarsi uno scopo vietato dall'ordinamento - come nell'ipotesi di nullità del rapporto fondamentale per contrarietà a norme imperative o illiceità della sua causa e in cui il patto di garanzia autonoma sia stato stipulato proprio allo scopo di assicurarsi il risultato vietato dall'ordinamento (tra le altre, si veda Cass. sent. n. 5044/09); nella specie le doglianze degli opposenti relative alle invocate nullità parziali dei contratti non attengono ai suddetti profili e non possono pertanto ritenersi proponibili, mentre, per il resto, le circostanze per le quali la garanzia sarebbe stata stipulata a causa di violenza morale sono allo stato indimostrate;

ritenuto pertanto che, allo stato degli atti, non emerge la probabile fondatezza dell'opposizione.

P.Q.M.

- rigetta l'istanza di sospensione della esecutività del decreto ingiuntivo.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti.

Teramo, 15 gennaio 2019

Il Giudice
(dr. Alessandro Chiauzzi)

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS